

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDI IN
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Art. 1. Articolazione del corso di laurea in ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari, in ottemperanza al D.M. 3/11/99 n° 509, è attivato il corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Il corso di laurea in Ingegneria del Territorio appartiene alla Classe n° 8, classe delle laurea in Ingegneria Civile e Ambientale.

Il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo è pari a 180.

La durata del corso di laurea è di 3 anni accademici.

Il Nuovo ordinamento didattico di cui al presente articolo è basato sul sistema dei crediti.

Art. 2. Obiettivi formativi del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Il laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

- conosce adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed è capace di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;
- conosce adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli di una specifica area dell'ingegneria ambientale e del territorio, nella quale è capace di identificare, formulare e risolvere i problemi, utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- è capace di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi;
- è capace di impostare e condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati;
- è capace di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
- conosce le sue responsabilità professionali ed etiche;
- conosce i contesti aziendali ed i relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
- conosce i contesti contemporanei;
- ha capacità relazionali e decisionali;
- è capace di comunicare efficacemente in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- possiede gli strumenti cognitivi di base per un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

Art. 3. Ammissione al primo anno di corso

Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno di tutti i Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria di Cagliari dovranno sostenere una prova di orientamento agli studi. La prova non ha finalità selettive.

Alla prova saranno ammessi tutti coloro, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, che ne facciano domanda.

Sono esentati dalla prova di orientamento gli studenti già iscritti ai Corsi di Studio delle Facoltà di Ingegneria che presenteranno istanza di passaggio. L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di passaggio.

Art. 4. Ammissione al secondo e al terzo anno di corso

L'ammissione al secondo o al terzo anno di corso di uno studente proveniente, rispettivamente dal primo o dal secondo anno di corso, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'Art. 5.

Potranno essere ammessi al secondo o terzo anno di corso anche studenti degli altri Corsi di Studio delle Facoltà di Ingegneria che abbiano già superato un numero di esami tale da soddisfare i requisiti previsti dal successivo Art.5, o comunque ritenuto sufficiente dai rispettivi Consigli del Corso di Studio.

L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti dovrà essere presentata contestualmente all'iscrizione.

Art. 5. Requisiti per l'ammissione agli anni successivi al primo

L'ammissione al secondo e al terzo anno di corso di uno studente proveniente, rispettivamente dal primo o dal secondo anno di corso, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'Art. 25, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo (per l'ammissione al secondo anno, 12 dei crediti previsti per il primo anno; per l'ammissione al terzo anno, 60 dei crediti previsti dall'ordinamento didattico).

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti entro il 30 settembre.

Lo studente in difetto dei requisiti di cui ai commi precedenti sarà considerato ripetente secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6. Conoscenza della Lingua straniera

Lo studente dovrà sostenere con esito positivo una prova di accertamento della conoscenza di una delle lingue più diffuse dell'Unione europea: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Art. 7. Calendario

L'attività didattica è organizzata su base semestrale.

Il calendario è definito, approvato e reso pubblico dai rispettivi Consigli di Corso di Studi entro i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 8. Manifesto degli Studi

Il Manifesto degli Studi, anno per anno, è definito, approvato e reso pubblico dal Consiglio di Facoltà, entro i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Facoltà. Esso contiene, con l'indicazione dei crediti corrispondenti, l'elenco degli insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio del Corso di Laurea.

Il Manifesto degli studi prevede almeno un curriculum i cui crediti sono integralmente riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi in almeno un corso di laurea specialistica della classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (classe 38/S).

Art. 9. Piano di Studi

Lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi.

Sono esonerati dal presentare il piano di studi individuale gli studenti che si attengono a quanto indicato nel Manifesto degli Studi. Gli stessi studenti hanno però l'obbligo di indicare i corsi a scelta, previsti dal Manifesto, che intendono seguire.

Art. 10. Obblighi di frequenza

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.

L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studi. Potranno essere esonerati dall'obbligo della frequenza ai corsi gli studenti che ne facciano domanda con motivate e documentate ragioni.

Lo studente è tenuto ad iscriversi ai Corsi che intende frequentare secondo le modalità indicate da ciascun docente, che fisserà anche gli obblighi e le modalità di verifica della frequenza.

Il Consiglio di Corso di Studi verificherà che gli studenti si iscrivano ogni anno ad un numero di corsi coerente col Piano di Studi che intendono seguire e compatibile con la durata normale degli studi (tre anni).

Le deroghe saranno concordate solo con gli studenti lavoratori o con altri che abbiano titolo a prevedere una durata degli studi diversa da quella normale.

Art. 11. Esami di profitto

Sono previste tre sessioni d'esame, una sessione al termine di ogni semestre e una sessione di recupero nel mese di settembre. Nelle prime due sessioni sono previsti tre appelli per ogni disciplina, e nella terza, due appelli, sempre distanziati di almeno 2 settimane. Il primo appello della prima sessione utile deve iniziare almeno una settimana dopo la fine delle lezioni dei singoli corsi.

Per gli studenti iscritti fuori corso saranno previste ulteriori sessioni di esame, che potranno svolgersi anche nei periodi riservati alle lezioni.

Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d'esame può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove parziali sostenute dallo studente durante il semestre.

La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.

Nel caso di corsi integrati costituiti da due o più moduli didattici, la Commissione d'esame potrà, a richiesta del candidato, sottoporlo a valutazioni separate per ciascuno dei moduli costituenti l'intero insegnamento.

Il superamento di un esame di profitto consente allo studente l'acquisizione dei crediti relativi.

Art. 12. Commissioni d'esame

Le Commissioni esaminatrici sono costituite secondo le norme vigenti.

Art. 13. Esame di Laurea

Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite nel presente regolamento. Inoltre, il numero di crediti totalizzato durante il corso degli studi per l'ammissione della discussione della tesi non deve essere inferiore a quello previsto nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

L'esame di laurea consiste in una discussione avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. La prova può consistere nella discussione di uno o più elaborati o essere associata allo svolgimento di un periodo di tirocinio.

La Commissione d'esame è composta da 7 docenti della Facoltà. La valutazione finale è espressa in centodecimi.

Il calendario delle sessioni di laurea per ogni anno accademico è pubblicato contemporaneamente al Manifesto.

Art. 14. Crediti Formativi Universitari

Per quanto riguarda le lezioni, le esercitazioni e lo studio assistito un credito equivale a 25 ore studente.

Art. 15. Attività didattica assistita e attività formative di tipo individuale

L'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni, laboratori) non deve essere inferiore a 1/4 dell'impegno orario complessivo.

L'attività didattica di ciascun insegnamento sarà svolta da docenti titolari o, in mancanza, da supplenti designati dal C.d.S. secondo le norme di legge. Il professore ufficiale potrà anche essere coadiuvato da personale esterno qualificato per lo svolgimento di esercitazioni, seminari, cicli di lezioni interne al corso nell'ambito delle ore assegnate.

L'attività didattica è svolta in forma di lezioni, seminari, esercitazioni o laboratori.

I laboratori didattici, che servono ad integrare l'attività svolta nei corsi di lezione convenzionale, possono articolarsi in varie forme adatte all'attività formativa svolta. In via esemplificativa l'organizzazione di un laboratorio può prevedere uno o più seminari introduttivi a carattere interdisciplinare propedeutici alle attività seguenti. Le attività da far svolgere agli studenti, organizzati in piccoli gruppi, riguardano:

- esecuzione ed interpretazione di misure e determinazioni da svolgere in laboratorio o in campagna;
- redazione di semplici progetti pluridisciplinari preferibilmente con l'uso di mezzi informatici;
- discussione di casi.

Il lavoro svolto dallo studente nei laboratori è valutato in relazione ai risultati ottenuti. Nel programmare l'attivazione dei singoli laboratori il CdS stabilirà i crediti da attribuire alla frequenza ed allo svolgimento con profitto delle attività previste.

Art. 16. Riconoscimento dei crediti acquisiti

I criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in un corso di studio ai fini del conseguimento di un altro titolo di studio nella stessa o in altra Università, sono stabiliti nei regolamenti didattici di Ateneo. In ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, ai fini del riconoscimento delle carriere scolastiche del corso di Studi per la laurea di Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, vale la seguente Tabella:

Tabella per la valutazione dei Crediti

Credit maturati nei gruppi disciplinari di cui al DM 4/8/2000, ma non presenti nel Manifesto del corso di laurea di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	5
Credit maturati in discipline non previste nel DM 4/8/2000, ma impartite nella Facoltà di Ingegneria	2
Credit maturati in discipline non previste nel DM 4/8/2000 e non impartite nella Facoltà di Ingegneria	1

Art. 17. Norme transitorie

Nell'A.A. 2003-2004 non saranno attivati i corsi del vecchio ordinamento e saranno attivi i 3 anni della Laurea del nuovo ordinamento.

Potranno restare col vecchio ordinamento solo gli studenti iscritti per l'A.A. 2002/2003 al 5° anno, per il completamento degli studi.

I trasferimenti dal vecchio al nuovo ordinamento didattico saranno accordati dal CCS secondo i seguenti criteri:

- ammissione al I° anno fuori corso per gli studenti del vecchio ordinamento che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al II anno;
- potranno essere ammessi al II anno gli studenti provenienti dal vecchio ordinamento in possesso di 32 Crediti secondo la Tabella per la valutazione dei Crediti;
- potranno essere ammessi al III anno gli studenti provenienti dal vecchio ordinamento in possesso di 75 Crediti secondo la Tabella per la valutazione dei Crediti;
- potranno domandare l'ammissione all'esame di Laurea gli studenti in possesso di almeno 172 Crediti; il CCS, in base alla valutazione del curriculum del richiedente, potrà accogliere la domanda o indicare quali crediti dovranno essere conseguiti ai fini dell'accoglimento. L'esame di Laurea sarà svolto secondo le modalità indicate nel regolamento di studi.

Per il Vecchio Ordinamento restano in vigore le norme del preesistente statuto di Facoltà.

Ai fini del passaggio al Nuovo Ordinamento, i Corsi del vecchio verranno valutati secondo quanto previsto dall'Art. 16 e dalla tabella per la valutazione dei crediti. Il CCS concorderà con lo studente il modo di usare i crediti formativi eventualmente in esubero.